

319. SICUREZZA PUBBLICA

A) Disposizioni generali

D.L. 3-5-2001 n. 157

Disposizioni urgenti in tema di trattamenti economici dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Publicato nella Gazz. Uff. 4 maggio 2001, n. 102 e convertito il legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 luglio 2001, n. 250 (Gazz. Uff. 3 luglio 2001, n. 152) entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Epigrafe

Premessa

1. Integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121.

1-bis. Collocamento in ausiliaria per talune categorie di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

2. Modifiche all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990 n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Clausola finanziaria.

4. Entrata in vigore.

D.L. 3 maggio 2001, n. 157 ⁽¹⁾.

Disposizioni urgenti in tema di trattamenti economici dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate.

⁽¹⁾ Publicato nella Gazz. Uff. 4 maggio 2001, n. 102 e convertito il legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 luglio 2001, n. 250 (Gazz. Uff. 3 luglio 2001, n. 152) entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 5, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, con il quale agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che accedono al ruolo con il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, è stata ridotta a 13 e 23 anni l'anzianità di servizio richiesta per l'accesso al trattamento stipendiale dirigenziale;

Considerati gli ordini del giorno accolti in sede di approvazione della predetta legge n. 86 del 2001, e le specifiche condizioni e osservazioni formulate dalle competenti commissioni parlamentari nei pareri espressi sugli schemi di decreti legislativi «correttivi» ai D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 e D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 298, con i quali il Parlamento ha impegnato il Governo ad assumere le più opportune e urgenti iniziative mirate ad estendere il beneficio di cui al predetto articolo 5, comma 3, al fine di evitare disallineamenti con riguardo ai trattamenti economici relativi ai funzionari e ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere, anche al fine di individuare le risorse finanziarie occorrenti, con lo strumento della decretazione di urgenza per assicurare l'omogeneità dei trattamenti economici del predetto personale del comparto sicurezza e delle Forze armate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle finanze, della giustizia, delle politiche agricole e forestali, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

Emana il seguente decreto-legge:

1. Integrazioni alla [legge 1° aprile 1981, n. 121](#).

1. ⁽²⁾.

2. Sono abrogati l'articolo 23 del [decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155](#), e l'articolo 12 della [legge 29 marzo 2001, n. 86](#) ⁽³⁾.

⁽²⁾ Aggiunge l'art. 43-ter alla [L. 1° aprile 1981, n. 121](#).

⁽³⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 3 luglio 2001, n. 250](#).

1-bis. Collocamento in ausiliaria per talune categorie di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

1. Il personale cessato dal servizio ai sensi dell'articolo 43, comma 5, della [legge 19 maggio 1986, n. 224](#), e collocato nella riserva per diretto effetto dell'articolo 1 del [decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505](#), dell'articolo 1 del [decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606](#), nonché dell'articolo 1, comma 178, della [legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), che non ha beneficiato della facoltà prevista dall'articolo 7, comma 7, del [decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165](#), è collocato in ausiliaria dalla data di cessazione dal servizio per un periodo di cinque anni ovvero fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 5.200 milioni per l'anno 2001 e a lire 1.200 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ⁽⁴⁾.

⁽⁴⁾ Articolo aggiunto dalla [legge di conversione 3 luglio 2001, n. 250](#).

2. Modifiche all'articolo 5 della [legge 8 agosto 1990 n. 231](#) e successive modificazioni e integrazioni.

1. All'articolo 5, comma 3, lettera a), della [legge 8 agosto 1990, n. 231](#), e successive modificazioni e integrazioni le parole: «ai maggiori ed ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti» sono sostituite dalle seguenti: «agli ufficiali».

2. All'articolo 5, comma 3, lettera b), della [legge 8 agosto 1990, n. 231](#), e successive modificazioni e integrazioni le parole: «ai tenenti colonnelli ed ai colonnelli e gradi corrispondenti» sono sostituite dalle seguenti: «agli ufficiali».

3. ⁽⁵⁾.

3-bis. Le norme recate dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 della [legge 29 marzo 2001, n. 86](#), si applicano a decorrere dal 1° aprile 2001 ⁽⁶⁾.

⁽⁵⁾ Aggiunge i commi 3-bis e 3-ter all'art. 5, [L. 8 agosto 1990, n. 231](#).

⁽⁶⁾ Comma aggiunto dalla [legge di conversione 3 luglio 2001, n. 250](#).

3. Clausola finanziaria.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 1-bis, valutato in 30.598 milioni di lire per l'anno 2001, 37.981 milioni di lire per l'anno 2002, 38.466 milioni di lire per l'anno 2003 e in 38.750 milioni di lire a decorrere dall'anno 2004, si provvede: quanto a lire 20.267 milioni per il 2001, lire 25.984 milioni per il 2002, lire 23.056 milioni per il 2003, e lire 22.520 milioni a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9, della [legge 23 dicembre 2000, n. 388](#); quanto a lire 10.331 milioni per il 2001, lire 11.997 milioni per il 2002, lire 15.410 milioni per il 2003, e lire 16.230 milioni a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 2, della medesima legge ⁽⁷⁾.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ⁽⁸⁾.

⁽⁷⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 3 luglio 2001, n. 250](#).

⁽⁸⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 3 luglio 2001, n. 250](#).

4. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
